



LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA PER IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

prevista dall'articolo 7 comma 6 e dall'articolo 8 comma 3 del D.M. n. 37/08

Delibera n. 353/12 Consiglio Direttivo del 15/10/2012

*(Revisione
del precedente
documento
emesso con
delibera n. 738
in data 14 aprile 2008)*

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	RISPONDEZZA ALLA REGOLA DELL'ARTE	4
3	CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA DDR	4
4	SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA DDR	4
5	RIFERIMENTI PER IL RILASCIO DELLA DDR	5
5.1	Criteri ed elementi essenziali	5
5.2	DDR per parti di impianto	5
5.3	Impianti non rispondenti alla regola dell'arte	5
5.3.1	Procedura A	5
5.3.2	Procedura B	5
6	ACCERTAMENTI DA ESEGUIRE E DOCUMENTI DA PRODURRE	6
6.1	Per impianti sotto i limiti dimensionali di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/08	6
6.1.1	Rilievo di quanto installato	6
6.1.2	Esami a vista	6
6.1.3	Prove e misure	6
6.1.4	Documenti	6
6.2	Per gli impianti oltre i limiti dimensionali di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/08	7
6.2.1	Rilievo di quanto installato	7
6.2.2	Esami a vista	7
6.2.3	Prove e misure	7
6.2.4	Documenti	7
7	NOTE	8

1. PREMESSA

Il 27 marzo 2008 entrava in vigore il D.M. n. 37/08 inerente “il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici” che, con l’esclusione degli artt. 8, 14 e 16, sostituiva la L. n. 46/90.

Il Decreto regola le attività di *installazione*, di *progettazione* e di *manutenzione* degli impianti elettrici ed elettronici (oltre agli altri impianti a servizio dell’edificio), ma non disciplina le *verifiche*, facendo così mancare il controllo sugli stessi.

Una innovazione normativa di particolare interesse per il settore professionale dell’ingegneria impiantistica è stata introdotta dall’art. 7, comma 6 e dall’art. 8, comma 3 del D.M. n. 37/08 con riferimento agli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 37/08, ossia prima del 27 marzo 2008.

Secondo la nuova disciplina si prevede la **sostituzione** della “dichiarazione di conformità” (in seguito DDC) con una “dichiarazione di rispondenza” (in seguito DDR) in tutti i casi nei quali la DDC non sia stata prodotta o non sia più reperibile.

La nuova disciplina non inficia l’obbligatorietà della DDC nei casi previsti dal D.M. n. 37/08, nel quale si fanno salve le sanzioni già previste dalla L. n. 46/90, ma introduce la possibilità per tutti i soggetti interessati (proprietari, conduttori, locatori, eccetera) di avvalersi di uno strumento che può essere utilizzato, nei casi specificatamente previsti, per tutte le finalità di Legge e con effetti equivalenti a quelli della DDC.

Per il rilascio della DDR la nuova disciplina prescrive il possesso di determinati requisiti professionali in capo al firmatario che, a seconda della tipologia, consistenza e complessità degli impianti, può essere un professionista iscritto nell’albo professionale di specifica competenza o un altro soggetto avente il ruolo di “responsabile tecnico” di un’impresa abilitata ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 37/08. Diversamente da quanto contemplato per la DDC, nessuna prescrizione è prevista dalle nuove disposizioni per quanto riguarda, i modelli e i criteri di redazione della DDR, così da lasciare all’autonoma iniziativa professionale la ricerca delle forme più consone per l’emissione di un atto che comporta la “personale responsabilità” del “professionista” o del “responsabile tecnico”.

Considerato che il D.M. n. 37/08 non nega esplicitamente la possibilità di emettere una DDR per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della L. n. 46/90, ossia prima del 13 marzo 1990, si raccomanda di non emettere DDR per tali impianti. Nella presente Guida tale raccomandazione è da intendersi come regola di prudenza.

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, al fine di offrire ai professionisti operanti nel settore impiantistico degli indirizzi di buona pratica professionale, ha ritenuto opportuno emanare le seguenti “Linee guida per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza” quale ausilio al professionista e nell’interesse degli utenti degli impianti.

Il Professionista, nell’ambito delle linee guida, può agire come ritiene più opportuno in funzione delle caratteristiche e della complessità dell’impianto in esame.

Tenuto conto:

- che è emersa, a seguito dell’esperienza maturata sul campo, l’esigenza di una revisione della precedente edizione delle “Linee guida per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza”;
- della vigente legislazione professionale e l’ambito di competenza dei Periti Industriali nella specializzazione elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni;
- dell’attuale disciplina legislativa in vigore e applicabile al contesto considerato (D.M. n. 37/08, D.P.R. n. 462/01, art. 14 L. n. 46/90, D.Lgs. n. 81/08);
- di quanto emerso dalle riunioni del Gruppo Elettrotecnici ed Elettronici del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi;
- che è significativa, ai fini dello svolgimento della professione di Perito Industriale, l’elaborazione di uno standard di buona pratica professionale indicativo di contenuti tecnici per la redazione della “Dichiarazione di rispondenza” degli impianti esistenti;
- della richiesta di sempre maggiore qualità proveniente dai consumatori-utenti.

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi emette la presente revisione delle “Linee Guida per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza degli impianti elettrici ed elettronici”.

2. RISPONDEZZA ALLA REGOLA DELL'ARTE

Gli impianti per i quali si intende rilasciare la DDR devono essere conformi alla Regola dell'Arte.

Sono conformi alla Regola dell'Arte gli impianti che rispettano la legislazione vigente, la normativa tecnica, le regole di "pe-
rizia" (il cui impiego si impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate
dal professionista con attenzione al singolo caso), e i requisiti essenziali di sicurezza secondo cui:

*"gli impianti sono installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare le persone, gli animali e le cose da tutti i rischi di na-
tura elettrica, chimica, termica e meccanica", quali:*

- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

La sussistenza dei requisiti sopra elencati può essere dimostrata dal professionista, fermo restando il rispetto della Legi-
slazione vigente, mediante l'oculata scelta delle norme tecniche (europee e nazionali) applicabili all'impianto in esame, come
evidenziato nell'art. 5 comma 3 e nell'art. 6 comma 1 D.M. n. 37/08.

3. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA DDR

Il D.M. n. 37/08 all'art. 7 comma 6 e all'art. 8 comma 3 richiede, per il rilascio della DDR, il rispetto di alcune specifiche
condizioni.

La DDR può essere rilasciata solo nei seguenti tre casi:

1. quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile la DDC, per gli impianti realizzati nella fascia temporale compresa
tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008;
2. quando, per impianti realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008, la DDC non sia
stata rilasciata o sia stata rilasciata una DDC priva di almeno uno dei requisiti essenziali che la legislazione prevedeva
per tale atto;
3. per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o per una richiesta di aumento di potenza della fornitura di
energia elettrica per gli impianti (sprovisti di DDC) realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 e il
26 marzo 2008.

4. SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA DDR

Per rilasciare la DDR il professionista, ai sensi del citato art. 7 D.M. n. 37/08, deve essere in possesso dei seguenti requi-
siti:

- iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze richieste;
- esercizio della professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico al quale si riferisce la DDR.

Esclusivamente per gli impianti sotto i limiti dimensionali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/08 la DDR può essere rilasciata dal Responsabile
tecnico dell'impresa installatrice operante nel settore impiantistico al quale si riferisce la dichiarazione e che abbia ricoperto tale ruolo da almeno 5 anni.

Qualora la DDR debba essere rilasciata ai fini del procedimento di SCIA (art. 4 D.P.R. 01/08/11 n. 151), per un impianto in-
serito in una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato 1° al D.P.R. n. 01/08/11 n. 151, la lettera
circolare del Min. Int. Dipartimento W.F. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08, richiede al professionista l'iscrizione negli elen-
chi del Ministero dell'Interno di cui al D.M. 05/08/11. La Legislazione vigente non nega la possibilità di emettere una DDR
per tali tipi di impianto da parte di un professionista non iscritto agli elenchi di cui sopra, tuttavia nella presente Guida il
contenuto della citata circolare è recepito come regola prudenziale.

5. RIFERIMENTI PER IL RILASCIO DELLA DDR

5.1 Criteri ed elementi essenziali

Il comma 6 dell'art. 7 indica i seguenti criteri base per il rilascio della DDR quale documento emesso in sostituzione della DDC:

- "... sotto la propria personale responsabilità...".
- "... in seguito a sopralluogo ed accertamenti...".

Dato che la DDR sostituisce a tutti gli effetti la DDC, è fondamentale riportare nel modello di dichiarazione o nella relazione accompagnatoria alla stessa:

- la declaratoria: "il professionista dichiara sotto la propria **personale** responsabilità...".
- i dati di chi rilascia il documento,
- l'indicazione della "speciale abilitazione" del professionista,
- la descrizione e il luogo dell'impianto,
- il rispetto della legislazione in vigore e della normativa tecnica vigente alla data di realizzazione dell'impianto,
- il rispetto della conformità e dell'idoneità della posa dei materiali alla legislazione e alla normativa tecnica vigente alla data di realizzazione dell'impianto,
- l'indicazione dei limiti di applicabilità del documento,
- il riferimento ad altri documenti.

Ai fini del rilascio della DDR devono essere svolti obbligatoriamente sull'impianto gli accertamenti del caso (esami a vista, prove e misure) così come previsti dalla normativa tecnica applicabile e suggeriti dall'esperienza professionale. Tali accertamenti devono essere condotti e documentati nel modo più preciso e rigoroso possibile.

Fondamentali, da riportarsi nei documenti facenti parte della DDR, sono i seguenti elementi:

- la data, il luogo degli accertamenti,
- la persona che ha condotto gli accertamenti,
- l'oggetto degli accertamenti,
- le modalità degli accertamenti,
- i riferimenti legislativi applicabili,
- i riferimenti normativi applicati,
- l'esito degli accertamenti.

Il professionista deve operare con l'adeguata discrezionalità professionale in funzione delle caratteristiche e della complessità dell'impianto in esame, considerando che gli accertamenti non possono evidenziare i vizi occulti.

5.2 DDR per parti di impianto

I limiti di applicazione della DDR devono essere i medesimi della DDC.

La DDR può essere rilasciata per una parte dell'impianto o per l'intero impianto.

Nel caso non si abbiano informazioni nel merito dei limiti di applicazione (per esempio da uno specifico progetto esistente) è responsabilità del Professionista identificare i limiti di applicazione della DDR.

5.3 Impianti non rispondenti alla regola dell'arte

L'impianto per il quale è stato richiesto il rilascio della DDR può presentare carenze o non essere parzialmente conforme alla Regola dell'Arte. In questi casi sono proposte due procedure tra loro alternative:

5.3.1 Procedura A

1. Suddividere l'impianto in parti distinte e identificabili con certezza: quella conforme e quella non conforme alla Regola dell'Arte;
2. progettare ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 37/08 gli interventi di adeguamento della parte non conforme;
3. realizzare gli interventi di adeguamento per mezzo di imprese abilitate ai sensi dell'art 3 del D.M. n. 37/08;
4. acquisire la DDC e i relativi allegati obbligatori per la parte adeguata;
5. rilasciare la DDR per l'intero impianto (parte conforme e parte adeguata), la DDR riporterà la DDC e i relativi allegati obbligatori quale allegato.

La data di rilascio della DDR è subordinata alla conclusione degli interventi di adeguamento.

5.3.2 Procedura B

1. Suddividere l'impianto in parti distinte e identificabili con certezza: quella conforme e quella non conforme alla Regola dell'Arte;

- rilasciare la DDR dell'impianto per la sola parte conforme alla Regola dell'Arte;
- progettare ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 37/08 gli interventi di adeguamento della parte non conforme;
- realizzare gli interventi di adeguamento per mezzo di imprese abilitate ai sensi dell'art 3 del D.M. n. 37/08;
- acquisire la DDC della parte adeguata (con i relativi allegati obbligatori) che riporterà la DDR della parte conforme quale allegato.

Per la scelta tra le due procedure il professionista, oltre alla propria esperienza e allo stato di fatto dell'impianto, può considerare:

- la chiara suddivisione documentale (DDC), fisica e impiantistica, tra parte conforme e parte non conforme alla regola dell'arte (in questo caso si consiglia la procedura B);
- i tempi richiesti per il rilascio della DDR (in questo caso è preferibile la procedura B);
- se gli impianti oggetto della DDR rientrano nel campo di applicazione della L. n. 46/90 o non rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 37/08 (in questo caso sono applicabili entrambe le procedure);
- le necessità amministrative della proprietà o del gestore dell'impianto di avere un unico documento di riepilogo della situazione impiantistica (in questo caso è preferibile la procedura A);
- il professionista, nella scelta tra le procedure A e B, deve sempre considerare il requisito di "compatibilità" dell'opera parziale con l'impianto nel suo insieme. In caso contrario non possono essere rilasciate DDR e DDC parziali o totali senza prima avere valutato la sussistenza dei requisiti di Legge.

6. ACCERTAMENTI DA ESEGUIRE E DOCUMENTI DA PRODURRE¹

6.1 Per impianti sotto i limiti dimensionali di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/08

6.1.1 Rilievo di quanto installato

- Schemi e planimetrie degli impianti.

6.1.2 Esami a vista

- Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera:
 - della protezione contro i contatti diretti;
 - della protezione contro i contatti indiretti;
 - della protezione contro il sovraccarico;
 - della protezione contro i corto circuiti.
- Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera dei sezionamenti.
- Verifica della protezione contro il sovraccarico.
- Verifica della protezione contro il corto circuito.
- Verifica delle zone di rispetto nei locali da bagno e doccia.
- Corretta identificazione dei conduttori di fase, neutro e di protezione.
- Verifica dei dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase.
- Verifica in riferimento alle influenze esterne dei componenti elettrici e relativo grado di protezione.
- Verifica della presenza e idoneità dei conduttori facenti parte dell'impianto di terra di protezione (CT, PE, EQP, EQS).

6.1.3 Prove e misure

- Continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali.
- Resistenza di isolamento dell'impianto elettrico (a discrezione).
- Protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica.
- Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione.
- Misura della resistenza di terra e/o resistenza/impedenza dell'anello di guasto e verifica dell'intervento delle protezioni.
- Prove di funzionamento degli eventuali impianti di sicurezza.

6.1.4 Documenti

- Dichiarazione di rispondenza contenente:
 - identificazione e abilitazione del professionista;
 - limiti della dichiarazione di rispondenza;

1. Per la modalità di esecuzione degli esami a vista, delle prove e delle misure il riferimento è quello delle Regole e Norme Tecniche applicabili.

- relazione descrittiva con identificazione dell'impianto;
 - riferimenti a dichiarazioni e documentazioni esistenti (anche parziali);
 - leggi e norme di riferimento;
 - classificazioni degli ambienti (per esempio ordinari o soggetti a normativa specifica);
 - caratteristiche della fornitura elettrica e del sistema elettrico;
 - relazione tecnica di sintesi dei punti 1-2-3.
- b. Conclusioni.
- c. Validazione con data e timbro professionale.

6.2 Per gli impianti oltre i limiti dimensionali di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/08

6.2.1 Rilievo di quanto installato

- a. Schemi e planimetrie degli impianti.

6.2.2 Esami a vista

- a. Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera:
- della protezione contro i contatti diretti;
 - della protezione contro i contatti indiretti;
 - della protezione contro il sovraccarico;
 - della protezione contro i corto circuiti.
- b. Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera dei sezionamenti.
- c. Verifica della protezione contro il sovraccarico.
- d. Verifica della protezione contro il corto circuito.
- e. Verifica della protezione contro le sovratensioni (se necessaria).
- f. Verifica delle zone di rispetto nei locali da bagno e doccia.
- g. Verifica dei sistemi contro l'incendio.
- h. Corretta identificazione dei conduttori di fase, neutro e di protezione.
- i. Verifica dei dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase.
- l. Verifica in riferimento alle influenze esterne dei componenti elettrici e relativo grado di protezione.
- m. Verifica della presenza e idoneità dei conduttori facenti parte dell'impianto di terra di protezione (CT, PE, EQP, EQS).
- n. Verifica, nei luoghi ove richiesta, della presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe (per esempio cabine di trasformazione).
- o. Verifica dell'identificazione dei circuiti.

N.B.: Caduta di tensione, selettività e accessibilità sono dati prestazionali dell'impianto, devono essere valutati con riferimento alla sicurezza.

6.2.3 Prove e misure

- a. Continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali.
- b. Resistenza di isolamento dell'impianto elettrico (se possibile).
- c. Protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica.
- d. Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione.
- e. Misura della resistenza di terra e/o resistenza/impedenza dell'anello di guasto e verifica dell'intervento delle protezioni.
- f. Prova di polarità.
- g. Prove di funzionamento degli impianti di sicurezza.

6.2.4 Documenti

- a. Dichiarazione di rispondenza contenente:
- identificazione e abilitazione del professionista;
 - limiti della dichiarazione di rispondenza;
 - relazione descrittiva con identificazione dell'impianto;
 - riferimenti a dichiarazioni e documentazioni esistenti (anche parziali);
 - leggi e norme di riferimento;
 - classificazioni degli ambienti (per esempio ordinari o soggetti a normativa specifica);
 - caratteristiche della fornitura elettrica e del sistema elettrico;
 - relazione tecnica di sintesi dei punti 1-2-3.
- b. Valutazione del rischio dovuto al fulmine.
- c. Conclusioni.
- d. Validazione con data e timbro professionale.

7. NOTE

- a. La dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. n. 37/08 e utilizzata come omologazione degli impianti (di terra, di protezione di scariche atmosferiche) secondo il D.P.R. n. 462/01 deve essere riferita alle tipologie di intervento di: “nuovo impianto” o, in particolari casi, “trasformazione”.
- b. La dichiarazione di rispondenza utilizzata come documento per ottenere una nuova fornitura o aumento della potenza elettrica (D.M. n. 37/08 art. 8 comma 3) deve essere riferita all'intero impianto.
- c. Qualora fosse presente una documentazione, anche parziale, degli impianti il professionista potrà utilizzarla previa verifica del contenuto e della correttezza.
- d. Prima dell'inizio degli accertamenti è necessario classificare gli ambienti in funzione dell'entità dei rischi presenti e della eventuale legislazione specifica applicabile al contesto considerato.
- e. Fermi restando gli obblighi di Legge, come per esempio l'art. 2087 del C.C. per ciò che riguarda i luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi e la classificazione dei luoghi di cui al precedente punto d), dovrà essere riferita alla “Regola dell'Arte” vigente all'epoca dell'esecuzione dell'impianto in esame.
- f. Se non si conosce il periodo di realizzazione dell'impianto le analisi devono essere eseguite seguendo la “Regola dell'Arte” più recente.
- g. Qualora fossero presenti delle DDC precedenti o parziali dell'impianto elettrico, il professionista ne prende atto, e le acquisisce, previa verifica formale del loro contenuto e della loro correttezza.

Queste Linee Guida hanno lo scopo di fornire indirizzi di carattere generale per favorire la diffusione di “buone prassi” finalizzate alla redazione della DDR nel settore di attività considerato in assenza di “modelli” che sono invece previsti per la DDC.

Le “Linee Guida”, in quanto aventi carattere generale, non possono considerarsi esaustive delle specificità dei singoli impianti per i quali dovrà essere rilasciata la DDR.

Qualora quanto indicato nelle procedure contenute nelle presenti “Linee Guida” non fosse applicabile il professionista adotterà criteri alternativi.

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

art. 7 comma 6 e art. 8 comma 3 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37

SEZ. 1 - DATI DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto:
con studio professionale in Via CAP Città
Codice Fiscale Part. IVA
Professionista iscritto al Collegio/Ordine della Provincia di
N. iscrizione anno specializzazione (1)
che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiara-
zione, in seguito alla richiesta del Sig. in qualità di (2)

SEZ. 2 - DATI DELL'IMPIANTO

IN ESITO

ai sopralluoghi e agli accertamenti effettuati sull'impianto (3):
inteso come
 prima installazione (4) trasformazione (5) ampliamento (6) manutenzione straordinaria (7)
installato nei locali siti nel comune di Via n.
di proprietà di
in edificio adibito a uso: industriale civile commercio altri usi
Luogo di lavoro SÌ NO
per il quale la Dichiarazione di Conformità ai sensi L. n. 46/90 non è stata rilasciata o non è reperibile.

SEZ. 3 - DICHIARAZIONE

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità,
la rispondenza dell'impianto oggetto della presente alla Regola dell'Arte secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1
del D.M. n. 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio avendo in particolare:
- **CONTROLLATO L'IMPIANTO AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA FUNZIONALITÀ CON ESITO POSITIVO**
- **ESEGUITO LE VERIFICHE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE E DALLA NORMATIVA TECNICA**
- **ACCERTATO CHE I COMPONENTI E I MATERIALI SONO ADATTI AL LUOGO DI INSTALLAZIONE**

TIMBRO E FIRMA

DATA

SEZ. 4 - FINALITÀ

La presente Dichiarazione di Rispondenza è rilasciata per:

- una parte di impianto identificata con
- l'intero impianto;
- la richiesta di nuova fornitura o aumento della potenza elettrica (D.M. n. 37/08 art. 8 comma 3);
- il deposito allo sportello unico dell'edilizia (D.M. n. 37/08 art. 11 comma 1);
- l'invio della "Dichiarazione" alle autorità competenti ai fini di omologazione e/o verifica dell'impianto di terra o di protezione contro le scariche atmosferiche o impianti nei luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. n. 462/01 art. 2 comma 2 e art. 5 comma 3);
- omologazione dell'impianto di terra o di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. n. 462/01 art. 2 comma 1);
- invio al locale comando dei V.V.F.;
- altro (specificare)

ALLEGA:

- 1) Relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto
- 2) Schemi d'impianto aggiornati allo stato di fatto
- 3) Planimetrie degli impianti aggiornate allo stato di fatto
- 4) Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto con relativi allegati
 NO SÌ (8)
- 5) Altre dichiarazioni di conformità (9)
 NO SÌ (10)
- 6) copia del certificato di iscrizione all'ordine professionale
- 7) altro
 NO SÌ

DECLINA

- Ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente Dichiarazione di rispondenza.
- Ogni responsabilità per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto oggetto della presente Dichiarazione di rispondenza.


TIMBRO E FIRMA

DATA

LEGENDA


- 1) Indicare il settore impiantistico o la specializzazione per la quale si è iscritti all'albo professionale.
- 2) Specificare se proprietario, legale rappresentante, conduttore, locatore o altro.
- 3) Identificare sinteticamente l'impianto.
- 4) Per prima installazione di un impianto si intende la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza o il rifacimento completo di un impianto esistente.
- 5) Per trasformazione di un impianto: si intende la realizzazione di modifiche dovute a uno, o più, dei seguenti motivi:
 - cambio di destinazione d'uso del locale o edificio,
 - cambio delle prestazioni dell'impianto per esempio per aumento della potenza impegnata o dei carichi con conseguente sostituzione dei dispositivi di protezione e dei cavi,
 - cambio delle condizioni di alimentazione dell'impianto,
 - applicazione delle prescrizioni di sicurezza, come la realizzazione dell'impianto di terra o dei collegamenti equipotenziali o l'installazione di dispositivi di protezione coordinati con l'impianto di terra,
 - rifacimento parziale di un impianto, come la sostituzione dell'impianto di uno o più locali non coincidenti con l'intera unità immobiliare".
- 6) Per ampliamento di un impianto: si intende la sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti.
- 7) Per manutenzione straordinaria di un impianto: si intendono quegli interventi che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto, non sono riconducibili alle definizioni precedenti, richiedono una specifica competenza tecnico-professionale ma non richiedono la redazione obbligatoria del progetto.
- 8) Il riferimento è costituito dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data di dichiarazione.
- 9) Inserire l'elenco delle Dichiarazioni di Conformità, di Rispondenza o altre Dichiarazioni di Conformità alla Regola dell'Arte precedenti o parziali con i relativi allegati obbligatori.
- 10) Per ogni documento, il riferimento è costituito dal tipo di dichiarazione (DDR, DDC, o altra Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte), dagli estremi del Professionista (nome, cognome, Ordine o Collegio di appartenenza e numero di iscrizione) o dall'impresa esecutrice, dalla data della dichiarazione, dal numero degli allegati e da una breve descrizione dell'intervento.

PROCEDURA A



2. L'oggetto dell'adeguamento riguarda il rispetto della legislazione vigente e i requisiti essenziali di sicurezza.

PROCEDURA B



3. L'oggetto dell'adeguamento riguarda il rispetto della legislazione vigente e i requisiti essenziali di sicurezza.